

COMUNE DI GAGGIO MONTANO

Provincia di Bologna

REGOLAMENTO COMUNALE PER L'APPLICAZIONE DELLA TASSA SULLA RACCOLTA DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI

Modifiche ultime
C.C. N. 3 DEL 28/02/08
C.C. N. 19 DEL 26/02/10

INDICE

CAPO I

NORME GENERALI

- Art. 1 – Istituzione della tassa
- Art. 2 – Contenuto del Regolamento
- Art. 3 – Servizio di Nettezza Urbana
- Art. 4 – Presupposti, soggetti passivi e soggetti responsabili della tassa
- Art. 5 – Esclusioni dalla tassa
- Art. 6 – Ulteriori ipotesi di intassabilità
- Art. 7 – Commisurazione della tassa
- Art. 7 bis – Numero di persone occupanti i locali
- Art. 8 – Applicazione della tassa in funzione dello svolgimento del servizio

CAPO II

CLASSIFICAZIONE DELLE CATEGORIE E SOTTOCATEGORIE DI LOCALI ED AREE CON OMOGENEA POTENZIALITA' DI PRODUZIONE DI RIFIUTI

- Art. 9 – Classi di contribuenza

CAPO III

AGEVOLAZIONI E RIDUZIONI DI SUPERFICIE E TARIFFE

- Art. 10 – Esenzioni
- Art. 11 – Interventi a favore di soggetti in condizioni di grave disagio economico
- Art. 12 – Tariffe per particolari condizioni di uso
- Art. 12 Bis – Riduzioni per attività produttive, commerciali e di servizi
- Art. 13 – Tassa giornaliera di smaltimento
- Art. 14 – Denunce di occupazione o detenzione di variazione o cessazione
- Art. 15 – Rimborsi e compensazioni
- Art. 15 Bis – Limiti di esenzione per versamenti e rimborsi
- Art. 16 – Mezzi di controllo
- Art. 17 – Sanzione e interessi
- Art. 18 – Riscossione, accertamento, riscossione coattiva e contenzioso
- Art. 19 – Entrata in vigore

CAPO I

NORME GENERALI

ART. 1

(Istituzione della tassa)

1. Per il servizio relativo allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni e di quelli assimilabili ai sensi dell'art.39 della legge 22 febbraio 1994 n. 146, svolto in regime di privativa nell'ambito del territorio comunale, è istituita apposita tassa annuale da applicare secondo le disposizioni del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507 e con l'osservanza delle prescrizioni e dei criteri di cui al presente Regolamento e con l'introduzione graduale di quanto stabilito dal D. Lgs. 05/02/1997 n. 22 e successive modificazioni e integrazioni e dal D.P.R. 27/04/1999 n. 158 e successive modificazioni e integrazioni.

ART. 2

(Contenuto del Regolamento)

1. Il presente Regolamento integra la disciplina legislativa della tassa secondo i criteri fissati dalla legge dettando le disposizioni necessarie per l'applicazione del tributo.

ART. 3

(Servizio di Nettezza Urbana)

1. Il Servizio di Nettezza Urbana è disciplinato dall'apposito Regolamento adottato con precedente atto C.C. n. 13 in data 08.03.95 ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 19.09.1982 n. 915 in conformità all'art. 59 del D. Lgs. 507/1993. Per tutti gli aspetti che rilevano ai fini dell'applicazione della tassa (zona servita, distanza e capacità dei contenitori, frequenza della raccolta ecc..)si fa riferimento al regolamento tecnico nonché alla deliberazione C.C. n. 55/88 di perimetrazione delle zone servite.
2. Ai sensi dell'art.61 comma 3 bis del DLgs 507/93 , ai fini della determinazione del costo di esercizio del servizio di nettezza urbana è dedotto, dal costo complessivo dei servizi gestiti in regime di privativa, un importo pari al 5% a titolo di costo dello spazzamento RSU.

ART. 4

(Presupposti, soggetti passivi e soggetti responsabili della tassa)

1. L'individuazione dei presupposti che determinano l'applicazione della tassa così come quella dei soggetti passivi e dei soggetti responsabili della tassa stessa è effettuata dalla legge cui si fa quindi rinvio.
2. Il Comune pur essendo Ente impositore, è comunque soggetto passivo del tributo per i locali e le aree in uso proprio o per i quali esso sostiene interamente le spese di funzionamento.
3. Per gli alloggi con mobilio locati in modo saltuario od occasionale o affidati ad uso foresteria soggetto passivo della tassa può essere considerato il proprietario dei locali medesimi.

4. Nelle unità immobiliari adibite a civile abitazione in cui sia svolta anche un'attività economica e professionale, la tassa è dovuta in base alla tariffa prevista per la specifica attività ed è commisurata alla superficie utilizzata.

ART. 5
(Esclusioni dalla tassa)

1. Non sono soggetti alla tassa i locali e le aree che non possono produrre rifiuti per la loro natura o per il particolare uso cui sono stabilmente destinati, o perchè risultano in obiettive condizioni di non utilizzabilità.
2. Presentano tali caratteristiche , a titolo esemplificativo:
 - a) centrali termiche e locali riservati ad impianti tecnologici quali cabine elettriche, vani ascensori, celle frigorifere, locali di essiccazione e stagionatura (senza lavorazione), silos e simili ove non si abbia di regola presenza umana;
 - b) soffitte, ripostigli, stenditoi, lavanderie, legnaie e simili, limitatamente alla parte del locale di altezza non superiore a m. 1,50 nel quale non sia possibile la permanenza;
 - c) parti comuni del condominio di cui all'art. 1117 del C.C. salvo l'uso esclusivo di un condomino
 - d) la parte degli impianti sportivi riservata, di norma, ai soli praticanti sia che detti impianti siano ubicati in aree scoperte che in locali;
 - e) terrazze scoperte e simili;
 - f) unità immobiliari prive di mobili e suppellettili e di utenze (gas, acqua, luce)
 - g) fabbricati danneggiati, non abitabili, in ristrutturazione purchè tale circostanza sia indicata nella denuncia originaria o di variazione e debitamente riscontrabile in base ad elementi obiettivi direttamente rilevabili o ad idonea documentazione .

Sono altresì esclusi dalla tassa:

- 1) i locali e le aree scoperte per le quali non sussiste l'obbligo dell'ordinario conferimento dei rifiuti solidi urbani interni in regime di privativa comunale per effetto di leggi, regolamenti, ordinanze in materia sanitaria, ambientale o di protezione civile ovvero di accordi internazionali riguardanti organi di stati esteri;
- 2) i locali e le aree per i quali l'esclusione sia prevista a norma delle leggi vigenti.

ART. 6
(Ulteriori ipotesi di intassabilità)

1. Nella determinazione della superficie tassabile non si tiene conto di quella parte di essa ove per specifiche caratteristiche strutturali e per destinazione si formano di regola rifiuti

speciali non assimilabili agli urbani, tossici o nocivi, allo smaltimento dei quali sono tenuti a provvedere a proprie spese i produttori stessi in base alle norme vigenti.

2. Per le attività di seguito elencate (esclusi i locali adibiti ad uffici, mense, spogliatoi, servizi) ove risulti difficile determinare la superficie in cui si producano rifiuti speciali, tossici o nocivi in quanto le operazioni relative non sono esattamente localizzate, si applica la detassazione nei termini sotto indicati, fermo restando che la detassazione viene accordata a richiesta, ed a condizione che l'interessato dimostri, allegando la prevista documentazione, l'osservanza della normativa sullo smaltimento dei rifiuti speciali tossici o nocivi.

<u>ATTIVITA'</u>	<u>DETASSAZIONE</u>
OFFICINE MECCANICHE	
(macchine utensili, tornitori, saldatori ecc..) _____	50%
TIPOGRAFIE _____	40%
FALEGNAMERIE _____	20%
AUTOCARROZZERIE _____	60%
AUTOFFICINE PER RIPARAZIONE VEICOLI _____	50%
GOMMISTI _____	20%
AUTOFFICINE DI ELETTRAUTO _____	30%
DISTRIBUTORI DI CARBURANTE _____	20%
ROSTICCERIE _____	20%
PASTICCERIE _____	20%
LAVANDERIE TINTORIE _____	20%
VERNICIATURA-GALVANOTECNICI-FONDERIE _____	50%
OFFICINE DI CARPENTERIA METALLICA _____	40%
AMBULATORI MEDICI DENTISTICI (non facenti parte delle strutture sanitarie che operano in forma organizzata e continuativa nell'ambito e per le finalità di cui alla L. 833/1978__	20%
MARMISTI _____	60%
IDRAULICI _____	50%

ART. 7

(Commisurazione della tassa)

1. La tassa è articolata nelle fasce di utenza domestica e non domestica.
Per le fasce di utenza domestica la tassa è composta da una parte fissa commisurata alla superficie complessiva dei locali e delle aree e da una parte variabile in relazione al numero dei componenti del nucleo familiare.
Per le fasce di utenza non domestica la tassa è commisurata alla superficie complessiva dei locali e delle aree in base a tariffe differenziate per tipologia di attività esercitata. Dette tariffe saranno graduate in funzione alla quantità presunta di rifiuti prodotti da ogni categoria desumibili dalla tabella 4b del D.P.R. 158/99.
2. La superficie tassabile è misurata sul filo interno dei muri o sul perimetro interno delle aree scoperte. Le frazioni di superficie complessiva risultanti inferiori a mezzo metro quadrato si trascurano, quelle superiori si arrotondano ad un metro quadrato.
3. A decorrere dal 01/01/05, la superficie di riferimento su cui calcolare la Tassa Rifiuti Solidi Urbani per le unità immobiliari di proprietà privata a destinazione ordinaria censite al catasto edilizio urbano, non può essere inferiore all'80% della superficie catastale determinata secondo i criteri stabiliti dal regolamento di cui al DPR n. 138 del 23/03/98.

ART.7 bis
(Numero di persone occupanti i locali)

1. Per il calcolo della tassa di ogni utenza domestica si fa riferimento al numero di persone indicato nella denuncia. Ogni variazione del suddetto numero, successivamente intervenuta, va dichiarata all'ufficio tributi presentando entro il 20 gennaio dell'anno successivo alla variazione apposita denuncia.
2. Alle utenze intestate ai soggetti non residenti viene associato, ai fini del calcolo della tassa, un numero di occupanti pari a 2 finché non verrà presentata l'integrazione della denuncia e fatte salve le verifiche d'ufficio.
3. Nel caso di abitazione tenuta a disposizione (seconda casa) da un soggetto residente nel comune il numero di occupanti viene fissato in 2 unità finché non verrà presentata apposita integrazione della denuncia .
4. La tassa viene adeguata a decorrere dal 1° giorno del bimestre successivo alla presentazione della denuncia di variazione.
5. Per le unità immobiliari ad uso abitativo occupate da due o più nuclei familiari la tassa è calcolata con riferimento al numero complessivo degli occupanti l'alloggio che sono tenuti al suo pagamento con vincolo di solidarietà.

ART. 8
(Applicazione della tassa in funzione dello svolgimento del servizio)

1. La tassa è dovuta per intero nelle zone in cui il servizio relativo allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni ed assimilati è svolto in regime di privativa.
2. La tassa è comunque applicata per intero ancorché si tratti di zona non rientrante in quella periferica quando di fatto detto servizio è attuato.
3. Fermo restando che gli occupanti o detentori degli insediamenti comunque situati fuori dell'area di raccolta sono tenuti a conferire i rifiuti urbani interni ed assimilati nei contenitori vicini; la tassa è dovuta in misura pari al 30% della tariffa ove la distanza, calcolata in linea di strada con il più vicino punto di raccolta, superi i 500 mt.
4. Le condizioni previste al comma 4 dell'art. 59 del D.Lgs 507/1993, al verificarsi delle quali il tributo è dovuto in misura ridotta, debbono essere fatte constare mediante diffida al gestore del Servizio di Nettezza Urbana ed al Servizio Tributi dalla data della diffida. Qualora non venga provveduto entro congruo termine a porre rimedio al disservizio, decorrono gli eventuali effetti sulla tassa.
5. In caso di mancato svolgimento del servizio o nel caso in cui lo stesso servizio venga svolto in grave violazione delle prescrizioni regolamentari sulla distanza massima di collocazione dei contenitori o della capacità minima che gli stessi debbono assicurare o della frequenza della raccolta, il tributo è dovuto in misura pari al 40% della tariffa.

6. Ai fini di cui sopra, sussiste grave violazione delle prescrizioni regolamentari quando il limite massimo di distanza e quello minimo di capacità dei contenitori si discostano di oltre un quarto e la frequenza della raccolta, inferiore a quella stabilita, determini l'impossibilità per gli utenti di riporre i rifiuti nei contenitori per esaurimento della loro capacità ricettiva.
7. L'interruzione temporanea del servizio di gestione dei rifiuti per motivi sindacali, nei limiti previsti dalle legislazioni in materia, o per imprevedibili impedimenti organizzativi, derivanti da eventi estranei alla responsabilità del gestore, non comporta esonero o riduzione della tassa.

CAPO II

CLASSIFICAZIONE DELLE CATEGORIE E SOTTOCATEGORIE DI LOCALI ED AREE CON OMOGENEA POTENZIALITA' DI PRODUZIONE DI RIFIUTI

ART. 9

(Classi di contribuenza)

1.

Utenze domestiche

Per le utenze domestiche viene istituita un'unica classe di contribuenza.

Utenze non domestiche

Sino a che non siano messi a punto e resi operativi sistemi di misurazione delle quantità di rifiuti effettivamente prodotti dalle singole utenze, i locali e le aree con diversa destinazione d'uso vengono accorpati in classi di attività omogenee con riferimento alla presuntiva quantità di rifiuti prodotti indicata nella tabella 4 b del D.P.R. 158/99.

1. Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto
2. Campeggi, distributori di carburante
3. Stabilimenti balneari
4. Esposizioni, autosaloni
5. Alberghi con ristorante
6. Alberghi senza ristorante
7. Case di cura e riposo
8. Uffici, agenzie, studi professionali
9. Banche ed istituti di credito
10. Negozi di abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta, e altri beni durevoli
11. Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze
12. Attività artigianali tipo botteghe (falegname, idraulico, fabbro, elettricista, parrucchiere)
13. Carrozzeria, autofficina, elettrauto
14. Attività industriali con capannoni di produzione
15. Attività artigianali di produzione beni specifici
16. Ristorante, trattorie, osterie, pizzerie
17. Bar, caffè, pasticceria
18. Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari
19. Plurilicenze alimentari e/o miste
20. Ortofrutta, pescherie, fiori e piante
21. Discoteche, night club

1. Per i locali ed aree eventualmente adibite ad usi diversi da quelli sopra classificati si applica la tariffa relativa alla voce più rispondente all'uso.

CAPO III

AGEVOLAZIONI E RIDUZIONI DI SUPERFICI E DI TARIFFE

ART. 10 **(Esenzioni)**

1. Sono esenti dalla tassa gli edifici adibiti a qualsiasi culto compreso le aule adibite all'insegnamento della religione, con esclusione in ogni caso degli eventuali annessi locali ad uso abitazione a ad usi diversi da quello del culto in senso stretto.

ART. 11 **(Interventi a favore di soggetti in condizioni di grave disagio economico)**

1. Il Comune nell'ambito degli interventi socio-assistenziali, può accordare ai soggetti che versino in condizione di grave disagio sociale ed economico un sussidio per il pagamento totale o parziale della tassa. I soggetti che, a specifica richiesta da inoltrare al competente Ufficio assistenza e servizi sociali, hanno titolo per la concessione del sussidio stesso, sono le persone in condizione di accertato grave disagio economico, quali ad esempio i titolari esclusivamente di pensioni sociali o minime erogate dall'I.N.P.S., le persone assistite in modo permanente dal Comune, comunque con reddito non superiore al minimo vitale limitatamente ai locali direttamente abitati e con la esclusione di quelli subaffittati.
2. Il Sindaco può eccezionalmente consentire, su richiesta dell'interessato, dilazioni di pagamento come previsto all'art.19 del regolamento generale delle entrate tributarie.

ART. 12 **(Tariffe per particolari condizioni di uso)**

1. Sono computate per intero le superfici riguardanti le aree scoperte operative, intendendosi per tali le aree utilizzate nell'ambito dello svolgimento di un'attività produttiva.

ART. 12 Bis **(Riduzioni tariffarie per attività produttive, commerciali e di servizi)**

1. Su motivata istanza dei titolari delle attività indicate nel comma 2 dell'art. 67 del D. Lgs. 507/1993, sono concesse le seguenti riduzioni percentuali della tariffa unitaria relativa alla classe di contribuenza cui appartiene l'attività assoggettata alla tassa:

- a) nel caso in cui siano documentate spese annue o rapportabili a base annua non inferiori al 20% della tassa dovuta in base all'applicazione della tariffa ordinaria, per interventi

comportanti una diminuzione dei rifiuti conferiti al pubblico servizio di entità tale da comportare una riduzione del conferimento in misura almeno pari al 25% del coefficiente di produttività assegnato alla classe di appartenenza e determinato con le modalità di cui all'art. 9 comma 1 del presente Regolamento o un'analogo diminuzione del volume specifico del rifiuto conferito, è accordata una riduzione della relativa tariffa unitaria pari al 20%;

b) a favore delle attività che diano luogo ad una produzione di rifiuti per composizione merceologica passabili di recupero e per i quali il soggetto gestore del pubblico servizio abbia attivato forme di recupero, anche senza utili diretti, in grado di sottrarli al conferimento agli impianti di smaltimento definitivo ordinariamente utilizzati, a condizione che il titolare dell'attività dimostri di aver dato luogo ad interventi organizzativi atti a selezionare e/o separare integralmente la frazione recuperabile e che sia dimostrabile l'incidenza di quest'ultima per almeno il 40% della produzione ponderale complessiva, è accordata una riduzione della tariffa unitaria pari al 10%.

c) nel caso in cui il produttore di rifiuti possa dimostrare di provvedere autonomamente, nel rispetto di vigenti disposizioni normative, al conferimento di frazioni merceologiche a soggetti abilitati, diversi dal gestore del pubblico servizio, a condizione che sia dimostrabile l'incidenza di queste ultime per almeno il 40% della produzione ponderale complessiva, è accordata una riduzione della relativa tariffa unitaria pari al 20%.

Nell'ipotesi di contestuale soddisfacimento dei requisiti e delle condizioni di cui alle lettere a), b) e c) la riduzione tariffaria assentita può essere aumentata, previa adeguata istruttoria sulla documentazione prodotta, fino a un massimo del 30% dell'entità della relativa tariffa unitaria.

ART. 13 **(Tassa giornaliera di smaltimento)**

1. E' istituita ai sensi dell'art. 77 del D.Lgs. 507/1993 così come modificato dall'art. 68, lett. g) della L. 549/95, apposita tassa giornaliera per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni o assimilati prodotti dagli utenti che occupano o detengono, anche senza autorizzazione, locali od aree pubbliche di uso pubblico o aree gravate da servitù di pubblico passaggio.
2. Secondo quanto previsto dall'art. 3, comma 68, lett. g) della legge 549/95, che ha sostituito l'art. 77, comma 1, del citato D.Lgs. n. 507/93, ai fini dell'applicazione della tassa giornaliera di smaltimento, è considerato temporaneo l'uso inferiore a 183 gg. di anno solare, anche se ricorrente.
3. La misura tariffaria è determinata in base alla tariffa rapportata a giorno della tassa comunale di smaltimento attribuita alla categoria contenente voci corrispondenti di uso (o assimilabili per attitudine quantitativa e qualificativa a produrre rifiuti), maggiorata del 50%.
4. L'obbligo della denuncia di uso temporaneo si intende assolto con il pagamento della tassa da effettuarsi contestualmente alla tassa di occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche e con il modulo di versamento di cui all'art. 50 del medesimo decreto legislativo.
5. Per le occupazioni che non richiedono autorizzazione o che comportano il pagamento della TOSAP, la tassa giornaliera di smaltimento può essere versata direttamente al competente ufficio comunale senza compilazione del suddetto modulo. In casi di uso di fatto la tassa che non risulti versata all'atto dell'accertamento dell'occupazione abusiva è recuperata con sanzione, interessi e accessori.
6. Per l'accertamento, il contenzioso e le sanzioni si applicano le disposizioni previste per la tassa annuale in quanto compatibili.
7. La tassa giornaliera di smaltimento non si applica nei casi di:

- a) occupazione per soste nello stesso punto effettuate da coloro che esercitano il commercio su aree pubbliche in forma itinerante quando la sosta stessa non si protrae per più di un'ora
- b) occupazione di area pubblica per il solo carico e scarico delle merci o per traslochi limitatamente al tempo strettamente necessario al compimento delle relative operazioni.
8. La tassa giornaliera di smaltimento non deve essere versata se inferiore ad € 1,00.

ART. 14

(Denunce di occupazione o detenzione di variazione o cessazione)

1. I soggetti nei confronti dei quali deve essere applicata la tassa ai sensi del comma 3, dell'art. 49 del D. Lgs. 22/1997, presentano all'ufficio tributi del comune, entro il 20 gennaio dell'anno successivo all'inizio dell'occupazione o detenzione, denuncia unica dei locali ed aree. La denuncia deve essere redatta su appositi moduli predisposti dall'ufficio tributi e dallo stesso messi gratuitamente a disposizione degli interessati.
2. L'obbligazione tributaria decorre dal primo giorno del bimestre solare successivo a quello in cui ha avuto inizio l'utenza. L'utente è tenuto altresì a denunciare nelle medesime forme ed entro lo stesso termine ogni variazione relativa ai locali ed aree, alla loro superficie e destinazione che comporti un maggior ammontare della tassa o comunque influenza sulla applicazione e riscossione del tributo in relazione ai dati da indicare nella denuncia.
3. In caso di cessazione dell'occupazione o detenzione dei locali ed aree nel corso dell'anno, va presentata apposita denuncia di cessazione che, debitamente accertata, dà diritto all'abbuono del tributo a decorrere dal primo giorno del bimestre solare successivo a quello in cui la denuncia stessa è stata presentata. Lo stesso effetto esplica la denuncia di variazione che comporti un minor ammontare della tassa; l'abbuono della tassa decorre dal primo giorno del bimestre solare successivo a quello in cui la denuncia di variazione è stata presentata.
4. In caso di mancata presentazione della denuncia nel corso dell'anno di cessazione, il tributo non è dovuto per le annualità successive se l'utente che ha prodotto denuncia di cessazione dimostri di non aver continuato l'occupazione o la detenzione dei locali ed aree ovvero se la tassa sia stata assolta dall'utente subentrante a seguito di denuncia o in sede di recupero d'ufficio.
5. La denuncia ha effetto anche per gli anni successivi qualora le condizioni di assoggettamento a tassa siano rimaste invariate. In caso contrario l'utente è tenuto a denunciare, entro lo stesso termine e nelle medesime forme, ogni variazione relativa ai locali ed aree, alla loro superficie e destinazione, al numero degli occupanti l'abitazione che comporti un diverso ammontare della tassa o comunque influisca sull'applicazione e riscossione dell'entrata in relazione ai dati da indicare nella denuncia.
6. La denuncia originaria o di variazione deve contenere per le **UTENZE DOMESTICHE**:
 - L'indicazione dei dati identificativi del soggetto che la presenta;
 - Il codice fiscale;
 - Il numero degli occupanti l'alloggio se residenti nel comune o i dati identificativi se non residenti,
 - L'ubicazione, superficie e destinazione d'uso dei singoli locali ed aree denunciati e delle loro ripartizioni interne, nonché della data di inizio dell'occupazione o detenzione.La denuncia originaria o di variazione deve contenere per le **UTENZE NON DOMESTICHE**:
 - L'indicazione dei dati identificativi (codice fiscale, residenza, dati anagrafici) del soggetto che la presenta (rappresentante legale o altro);

- L'indicazione dei dati identificativi dell'utenza non domestica ad esempio: ente, istituto, associazione, società, ed altre organizzazioni, (denominazione e scopo sociale o istituzionale, codice fiscale/partita IVA e codice ISTAT dell'attività, sede principale) e qualsiasi altra informazione utile atta ad esumere, qualora non sia di immediata evidenza, l'esatta classe di contribuenza di cui all'art.10.
- L'ubicazione, superficie e destinazione d'uso dei singoli locali ed aree denunciati e delle loro ripartizioni interne, nonché della data di inizio dell'occupazione o conduzione.

La dichiarazione è sottoscritta e presentata da uno dei coobbligati o dal rappresentante legale o negoziale. All'atto della presentazione viene rilasciata ricevuta della denuncia che, nel caso di spedizione, si considera presentata nel giorno indicato con il timbro postale o, se inviata tramite fax, nel giorno del suo ricevimento.

7. E' fatto obbligo agli uffici dell'Anagrafe Demografica di comunicare a cadenza bimestrale ogni variazione intervenuta relativa alla nascita, decesso, variazione di residenza e domicilio, ecc. all'ufficio tributi del comune.

E' fatto obbligo all'ufficio Commercio di comunicare a cadenza bimestrale ogni rilascio di licenza all'esercizio di attività e/o variazione di autorizzazione all'ufficio tributi del comune.

ART. 15

(Rimborsi e Compensazioni)

1. Il contribuente può richiedere il rimborso delle somme versate e non dovute entro il termine di cinque anni dal giorno del pagamento, ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato in via giudiziale il diritto alla restituzione.

2. Sulle somme da rimborsare spettano gli interessi dal giorno con maturazione giorno per giorno, del versamento non dovuto.

3. La richiesta di rimborso, a pena di nullità, deve essere motivata, sottoscritta e corredata della prova dell'avvenuto pagamento della somma che si chiede in restituzione.

4. Il funzionario responsabile, entro 180 giorni dalla data di presentazione dell'istanza di rimborso, la esamina e notifica, anche mediante raccomandata con avviso di ricevimento, il provvedimento di accoglimento totale o parziale, ovvero di diniego. La mancata notificazione del provvedimento entro il termine suddetto equivale a rifiuto tacito della restituzione.

5. Il funzionario responsabile, a seguito di specifica richiesta del contribuente, può procedere alla compensazione delle somme a debito con quelle a credito anche se riferite a tributi diversi ed annualità diverse.

ART. 15 Bis

(Limiti di esenzione per versamenti e rimborsi)

1. La tassa annuale complessivamente dovuta, comprensiva delle addizionali e riferita a tutti i locali detenuti nel territorio comunale da parte del soggetto passivo, non deve essere versata se inferiore a € 2,00. Tale limite non viene preso in considerazione per la tassa giornaliera.

2. In considerazione delle attività istruttorie e di accertamento, che l'Ufficio Comunale dovrebbe effettuare per pervenire alla riscossione del tributo, nonché degli oneri di riscossione, il versamento del tributo o della sanzione tributaria non è dovuto qualora l'ammontare complessivo, riferito ad un unico anno di imposta, non superi € 12,00. Detta norma non si applica nei casi di ravvedimento operoso di cui all'art. 13 del D.Lgs. 472/97, e nel caso in cui l'importo complessivamente dovuto per più annualità di imposta sia superiore al predetto limite.

3. Il limite di esenzione di cui al comma precedente si intende comprensivo anche delle sanzioni e degli interessi gravanti sul tributo.

4. Non si procede all'istanza per l'ammissione del credito al passivo fallimentare, qualora il credito vantato dal Comune non superi € 12,00.

5. Non si procede al rimborso di somme complessivamente di importo fino a € 12,00 (compresi interessi).

6. Nelle ipotesi di cui ai commi precedenti, l'Ufficio comunale è esonerato dal compiere i relativi adempimenti e, pertanto, non procede alla notificazione di avvisi di accertamento o alla riscossione anche coattiva e non dà seguito alle istanze di rimborso.

ART. 16 **(Mezzi di controllo)**

1. Ai fini del controllo dei dati contenuti nelle denunce o acquisiti in sede di accertamento d'ufficio tramite rilevazione della misura e destinazione delle superfici imponibili, l'ufficio comunale può svolgere le attività a ciò necessarie esercitando i poteri previsti dell'art. 73 del D. Lgs. 507/1993 ed applicando le sanzioni previste dall'art. 76 del D. Lgs. stesso.

ART. 17 **(Sanzioni e Interessi)**

1. In materia di sanzioni, per le violazioni, previste dall'art. 76 del D.LGS. 507/93 e successive modificazioni ed integrazioni, si applicano, le disposizioni contenute all'art. 12, comma 1 lett. d) del D.Lgs. 473/97 e successive modificazioni.

2. Gli interessi a debito e a credito sono computati nella misura stabilita dal Consiglio Comunale con apposito atto.

ART. 18 **(Riscossione, accertamento, riscossione coattiva e contenzioso)**

1. La riscossione della tassa avviene in forma diretta ai sensi dell'art. 52 del Dlgs 446/1997. Gli importi sono riscossi a seguito di spedizione di specifico prospetto contenente l'indicazione di quanto liquidato e dovuto, in un'unica soluzione oppure ripartendo l'intera somma in due rate di pari importo con scadenze disposte dalla Giunta Comunale.

1 Bis) Per quanto concerne gli avvisi di pagamento emessi in corso d'anno, successivamente all'elaborazione del Ruolo ordinario, a seguito di presentazione ed inserimento di nuove denunce di occupazione o denunce di variazione, il termine indicato per effettuare il pagamento è di giorni 30 dalla data di emissione dell'avviso di pagamento.

2. a) Il Comune procede alla rettifica delle dichiarazioni incomplete o infedeli nonché all'accertamento di ufficio delle omesse dichiarazioni notificando al contribuente un apposito avviso di accertamento motivato.
b) Gli avvisi di accertamento in rettifica e d'ufficio devono essere notificati a pena di decadenza entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione è stata o avrebbe dovuto essere stata presentata.

- c) Entro il termine di cui al comma precedente devono essere contestate o irrogate le sanzioni amministrative o tributarie a norma degli articoli 16 e 17 del DLgs n. 472 del 18/12/97.
3. a) La riscossione coattiva del tributo, può essere affidata al concessionario del servizio di riscossione dei tributi il quale la effettua con la procedura di cui al DPR n.602/73, modificato con DPR n.43/88 o, in alternativa, con la procedura indicata nel RD n.639 del 14/04/1910;
- b) Il mancato versamento delle somme accertate dal Comune relativamente al tributo, all'addizionale, agli accessori ed alle sanzioni entro il termine di novanta giorni dalla notificazione dell'avviso di accertamento, sono riscosse, salvo sia stato emesso provvedimento di sospensione, coattivamente attraverso procedura stabilita dal RD n. 639 del 14/04/1910 , non oltre il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello in cui l'avviso di accertamento è stato notificato al contribuente ovvero, in caso di sospensione della riscossione, non oltre il 31 dicembre dell'anno successivo a quello di scadenza del periodo di sospensione.
4. Per la disciplina del contenzioso e degli altri strumenti relativi si rimanda agli art. 15, 16 e 17 del regolamento generale delle entrate tributarie.

ART. 19
(Entrata in vigore)

1. Abrogato.